

TRIBUNALE FEDERALE DI ACISPORT

SENTENZA N. 19 /2023

Il Tribunale Federale, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), dal Cons. Roberto Maria Bucchi (Componente) e dal Gen. Ugo Marchetti (Componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Meet di Google il giorno 15 giugno 2023, ha emesso la seguente sentenza nei confronti del licenziato Massimiliano Rossini (licenza di assistente meccanico n. 463600 e di concorrente n. 463599);

FATTO

La Procura Federale di Acisport, a conclusione del procedimento di indagine n. 7/23 del 22.3.2023, avviato sulla base della decisione dei Commissari Sportivi n. 71 del 18.3.2023 in funzione presso la gara “33^ Trofeo Andrea Margutti” svoltasi in data 16/19 marzo 2023 presso il South Garda Karting, ha deferito l’assistente meccanico Massimiliano Rossini per la violazione degli artt. 8 e 8.4 del RNS.

È accaduto che a conclusione della manche B-C della categoria MINI GR U10 la concorrente n. 609 Emanuela Rossini si presentava al Collegio dei Commissari chiedendo spiegazioni per una penalità di 10 secondi inflitta dal direttore di gara al proprio figlio pilota under 10 Alessandro Vano, per aiuto meccanico in pre-griglia e recupero della posizione dopo la linea rossa in fase di partenza.

Ricevute le spiegazioni del caso, dopo qualche minuto tornava accompagnata dal fratello Massimiliano, meccanico del team, il quale ascoltate le reiterate spiegazioni dava luogo a una reazione violenta sferrando calci a una sedia e ribaltando oggetti sulla scrivania; inoltre, riconvocato per la notifica della decisione di esclusione dalla manifestazione, rivolgeva frasi minacciose al presidente del Collegio.

All’udienza del 15 giugno 2023, si è collegata telematicamente il Sostituto Procuratore avv. Angela Mazza, che si è riportata all’atto di deferimento insistendo nelle conclusioni in esso rassegnate.

Collegato anche il deferito Rossini che ha rinnovato le scuse per il proprio comportamento già rappresentate nella memoria difensiva.

DIRITTO



Gli articoli 8 (Codice di comportamento sportivo) e 8.4 (Principio di non violenza) stabiliscono, rispettivamente, che “I Licenziati sono tenuti a conformarsi in ogni momento ai principi fondamentali di comportamento che ispirano l’attività sportiva” e che “devono astenersi da qualsiasi condotta intenzionalmente diretta a ledere l’integrità fisica e morale di altri soggetti in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche”.

Con memoria del 2.5.2023, l’incolpato ha ammesso di avere tenuto la condotta contestata ma ha negato di essere tornato dai Commissari e di avere minacciato il Presidente.

In ogni caso, il Collegio condivide le conclusioni della Procura Federale che nel formulare la richiesta di sanzione ritiene di applicare la circostanza attenuante di cui all’art. 225 comma 2 del RNS, in ragione dell’ammissione di colpa, del pentimento e delle scuse formulate nella succitata memoria.

PQM

Il Tribunale federale:

dichiara il licenziato Massimiliano Rossini responsabile delle violazioni ascritte e gli applica la sospensione delle licenze per mesi 1 (uno) e l’ammenda di € 260 (duecentosessanta).

Manda alla Segreteria la pubblicazione della presente sentenza.

Così deciso in videoconferenza il 15 giugno 2023.

Firmato:

IL PRESIDENTE

(Salvatore Giacchetti)

IL COMPONENTE ESTENSORE

(Roberto Maria Bucchi)